Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 17 febbraio 2021

MM.no. 01/2021
Ris.mun. 5057/2021

MESSAGGIO MUNICIPALE CHIEDENTE L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE E DELLO STATUTO DEL SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO (SAM) A SEGUITO DELL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (SMDR) IN SENO AL SAM

Signora Presidente,
Signore/i Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio si intende chiedere l'approvazione della Convenzione e dello Statuto del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) a seguito dell'integrazione del Servizio Medico Dentario Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (SMDR) in seno al SAM ed il corrispettivo sostegno finanziario in ragione di un pro-capite da parte dei Comuni convenzionati.

1. Introduzione

I Comuni di Arogno, Balerna, Breggia, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Maroggia, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio e Vacallo sono convenzionati con il SAM e con il SMDR e ne hanno approvato i rispettivi Statuti. La gestione operativa del SMDR, sin dalla sua costituzione, è stata affidata al SAM.

2. Status quo

Il SAM è un servizio senza scopo di lucro che interviene 24/24 ore 7/7 giorni per qualsiasi tipo di necessità sanitaria (Infortunio, Malattia, Trasferimenti, Manifestazioni), a cui tutta la cittadinanza può far capo componendo il numero 1-4-4.

Ulteriori attività svolte dal Servizio, soprattutto con fini di autofinanziamento volto alla riduzione del procapite, sono la formazione esterna, rivolta alla popolazione e alle aziende del territorio, il Servizio di Trasferimento Anziani e Disabili, la copertura dei picchetti notturni in convenzione con il Servizio di Assistenza e Cura Domiciliare del Mendrisiotto e Basso Ceresio, la gestione operativa di una camera iperbarica mobile in convenzione con Hospita Swiss, e l'assistenza a Manifestazioni ed Eventi sul territorio regionale.

Inoltre il SAM è attivo in diverse attività in collaborazione con gli altri Enti di Primo Intervento del territorio e con la Protezione Civile Regione Mendrisiotto.

Le basi legali che reggono il Servizio sono la *Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario* (Legge sanitaria, LSan del 18 aprile 1989) e la *Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario* (Legge autoambulanze, del 26 giugno 2001) e il relativo *Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario* (del 3 dicembre 2002).

Il Servizio è in possesso della certificazione di qualità ed accreditamento dell'*Interassociazione di Salvataggio Svizzera* "*IAS*" che è l'organizzazione nazionale di riferimento per la definizione e la verifica dei Criteri di Qualità del Soccorso pre-ospedaliero.

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, è diretta da un Direttore generale, che risponde a un Comitato di gestione a sua volta subordinato a due Assemblee: quella dei Soci (attivi ed onorari) e quella dei Delegati Comunali. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione nonostante siano i Comuni a ripianare il deficit finanziario annuale.

Municipio
T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici
lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico
Sede Caneggio
T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio
lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Lo stato del deficit degli ultimi 5 anni, espresso sotto forma di procapite, è visualizzabile nella tabella che segue.

Evoluzione disavanzo procapite SAM 2015/2020

Anno	Popolazione	Preventivo	Consuntivo	Delta
2015	53'694	34.96	33.45	-1.51
2016	54'606	35.16	30.17	-4.99
2017	55'580	35.08	28.44	-6.64
2018	56'018	34.52	31.14	-3.38
2019	55'546	34.91	31.20	-3.71
2020	55'281	34.81		

Il SMDR è un'Associazione ai sensi dell'art. 60 del Codice Civile Svizzero, a cui possono aderire, in qualità di Socio, i Comuni che hanno sottoscritto la convenzione di adesione al Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).

Gli scopi del Servizio sono quelli di realizzare e gestire un Servizio Medico Dentario Regionale, di assicurare alla popolazione cure medico dentarie qualificate, con particolare riguardo alle persone meno abbienti, di garantire, in collaborazione con i medici dentisti della regione, un adeguato servizio di picchetto per le urgenze odontoiatriche e di promuovere la profilassi dentaria.

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, è diretta dal Direttore generale del SAM, che risponde a un Comitato di gestione del SMDR, a sua volta subordinato all'Assemblea dei Delegati Comunali SMDR.

Evoluzione disavanzo procapite SMDR 2015/2020

Anno	Popolazione	Preventivo	Consuntivo	Delta
2015	51'760	0.75	-0.01	-0.76
2016	52'587	0.67	-0.38	-1.05
2017	55'580	0.96	-0.41	-1.37
2018	56'018	0.22	-0.12	-0.34
2019	55'546	-0.30	-0.32	-0.02
2020	55'281	-0.38		

L'attivo patrimoniale SMDR al 31.12.19 è di CHF 520'152.62.

Il SAM si sta progressivamente configurando in un centro di salute regionale proprio grazie alle risposte date ai più diversificati bisogni sanitari e sociali, anche in collaborazione con gli altri attori attivi del vasto campo della salute. Sulla scia di questa tendenza, negli scorsi anni, è stato presentato ai Comuni il progetto di integrare il SMDR nel SAM, consegnando ai rispettivi Municipi il catalogo dei servizi offerti, l'attestazione di stabilità dei conti nonché l'importante progetto relativo alla modifica dello Statuto, da adattare a tutte le nuove funzioni e servizi offerti. La proposta di integrare il SMDR nel SAM e ottenere così un'unica Associazione ha raccolto il preavviso favorevole di tutti i Municipi dei Comuni convenzionati, principalmente grazie ai chiari vantaggi operativi e finanziari legati a questa futura unione.

Questo nuovo progetto potrà sostenere e caratterizzare la trasformazione del SAM a beneficio di tutti i soggetti coinvolti.

3. Nuovo Statuto e cambiamenti

L'integrazione del SMDR in seno al SAM prevede che tutti i dipendenti del SMDR vengano assunti dal SAM. L'informazione ai dipendenti del SAM è stata effettuata in una riunione del 30 settembre 2020 mentre quella del SMDR il 27 agosto 2020, spiegando loro i cambiamenti che l'integrazione porterà.

I due attuali Statuti saranno integrati in un solo Statuto, che con l'occasione, viene integralmente rivisitato.

In particolare il nuovo scopo del SAM sarà il seguente:

a) effettuare interventi di servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario nel comprensorio approvato dall'Autorità cantonale competente, su mandato comunale, nel contesto della legge cantonale sul servizio autoambulanze;
b) pianificare ed effettuare assistenze sanitarie nel corso di manifestazioni ed eventi di varia natura;
c) predisporre ed effettuare interventi di soccorso in caso di eventi maggiori in seno al Dispositivo di Incidente Maggiore della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (DIM-FCTSA);
d) preparare e istruire i professionisti del soccorso sanitario e il personale volontario destinato a collaborare con il Servizio di soccorso sanitario ed offrire corsi di formazione sanitaria;
e) offrire assistenza e cure odontoiatriche, con particolare riguardo alle persone meno abbienti e promuovere la profilassi e l'igiene dentaria garantendo altresì, in collaborazione con i medici dentisti della regione, un adeguato servizio di picchetto per le urgenze;
f) promuovere, sostenere, orientare e offrire formazione in ambito socio-sanitario e odontoiatrico;
g) offrire assistenza, e cure mediche, e paramediche, odontoiatriche e servizi in risposta alle esigenze socio-sanitarie della popolazione;
h) organizzare anche in collaborazione con altri enti, un servizio di trasporto per anziani e disabili;
i) prendere a carico i pazienti delegati dal Servizio Assistenza e Cura a Domicilio (SACD) o da altri enti operanti nelle cure a domicilio;
j) offrire e gestire, eventualmente anche in collaborazione con altri enti, servizi sanitari;
k) incoraggiare e sostenere il volontariato;
l) promuovere la salute.

Altro punto di cambiamento fondamentale è dato dai Soci. Nel nuovo Statuto infatti sono previste quattro categorie di Soci, e meglio:

a) i Comuni convenzionati;
b) l'Associazione dei volontari del SAM;
c) gli altri Enti e Associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore di cui allo scopo dell'Associazione;
d) i Soci onorari.

Con questa modifica si intende dare più potere decisionale ai Comuni per rapporto alla situazione attuale, proprio perché sono loro ad essere chiamati a coprire l'intero disavanzo d'esercizio, mantenendo e dando comunque importanza in particolare ai Volontari del SAM, i quali sino ad ora erano gli unici Soci dell'Associazione.

4. Finanziamento

I Comuni si impegnano a fornire i mezzi finanziari necessari in ossequio alle norme statutarie. Le spese di gestione ordinarie e straordinarie del SAM devono essere coperte in ordine prioritario con:

- gli introiti derivanti dalle quote sociali dei membri dell'Associazione;
- gli introiti derivanti dalle fatture emesse per le prestazioni fornite (in particolare i contributi corrisposti dagli utenti e le partecipazioni degli assicuratori malattia);
- gli introiti derivanti da proventi legati ad attività collaterali;
- i sussidi Cantonali;
- le donazioni, i legati e altri lasciti, come pure l'eventuale provento del loro investimento, riservata la volontà del donatore, del de cujus o dell'esecutore testamentario;

- i contributi dei Comuni, a copertura dei disavanzi correnti, calcolati in proporzione alla popolazione legale permanente al 31 dicembre dell'anno di competenza.

Il SAM si impegna a tenere informati i Comuni sull'andamento dell'Associazione, segnatamente mediante la trasmissione dei conti preventivi e consuntivi, così come dei dati relativi all'attività realizzata. A livello contabile l'attività relativa al Servizio Medico Dentario (SMDR) avrà una contabilità analitica propria.

Ritenuto che il SMDR ha registrato negli ultimi anni un autofinanziamento (resta escluso l'anno 2020 per il quale la problematica COVID ha pesantemente influito sui conti), per i Comuni il pro-capite ora versato a favore del SAM non subirà mutamenti dovuti all'integrazione del SMDR, se non per le fluttuazioni ordinarie.

5. Disegno di risoluzione

Pertanto, restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli che riterrete utili e necessari, vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e:

1. È approvato il nuovo Statuto del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) a seguito dell'integrazione del Servizio Medico Dentario Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (SMDR).
2. Il Comune di Breggia delega un rappresentante in seno al SAM, rispettivamente un sostituto, nominati dal Consiglio comunale per un quadriennio amministrativo (art. 6 cpv. 2 Statuto).
3. È approvata la convenzione tra il Comune di Breggia e il Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) a seguito dell'integrazione del Servizio Medico Dentario Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
4. Con l'entrata in funzione del nuovo Statuto, l'Associazione SMDR verrà liquidata e gli attivi e passivi passeranno al SAM. Tutti i dipendenti del SMDR, con lo scioglimento del medesimo, sono assunti alle medesime condizioni dal SAM che procederà pertanto alla stipula dei relativi contratti di lavoro.
5. È approvato il sostegno finanziario al Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto in ragione di un pro-capite a copertura del disavanzo annuale da parte dei Comuni consorziati.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: (S.Gaffuri)

Il Segretario: (M. Mombelli)

COMUNE DI BREGGIA

Allegati: Convenzione e Statuto

IL PRESENTE MESSAGGIO È DEMANDATO PER COMPETENZA ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

CONVENZIONE

relativa alla gestione del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto

PARTI

- **Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM),** Via Beroldingen 3, 6850 Mendrisio

- **Comune di** .....

Premesse:

- In data 6 luglio 2000 è stata costituita l'associazione Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM).

- In data 28 agosto 2000 l'allora Dipartimento delle opere sociali ha riconosciuto il Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto.

- In data 29 gennaio 2004 è stata costituita l'Associazione Servizio Medico Dentario Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

- I Comuni di Arogno, Balerna, Breggia, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Maroggia, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio e Vacallo (di seguito "Comuni") sono convenzionati con il SAM e con il Servizio Medico Dentario Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (SMDR) e ne hanno approvato i rispettivi Statuti. La gestione operativa del SMDR, sin dalla sua costituzione, è affidata al SAM.

- Ai Comuni è stato presentato il progetto di integrare il SMDR nel SAM, consegnando ai rispettivi Municipi il catalogo dei servizi offerti, l'attestazione di stabilità dei conti SAM e SMDR nonché l'importante progetto relativo alla modifica dello Statuto, da adattare a tutte le nuove funzioni e servizi offerti. La rivisitazione statutaria prevede in particolare il seguente nuovo scopo:

  a) effettuare interventi di servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario nel comprensorio approvato dall'Autorità cantonale competente, su mandato comunale, nel contesto della legge cantonale sul servizio autoambulanze;
  b) pianificare ed effettuare assistenze sanitarie nel corso di manifestazioni ed eventi di varia natura;
  c) predisporre ed effettuare interventi di soccorso in caso di eventi maggiori in seno al Dispositivo di Incidente Maggiore della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (DIM-FCTSA);
  d) preparare e istruire i professionisti del soccorso sanitario e il personale volontario destinato a collaborare con il Servizio di soccorso sanitario ed offrire corsi di formazione sanitaria;
  e) offrire assistenza e cure odontoiatriche, con particolare riguardo alle persone meno abbienti e promuovere la profilassi e l'igiene dentaria garantendo altresì, in collaborazione con i medici dentisti della regione, un adeguato servizio di picchetto per le urgenze;
  f) promuovere, sostenere, orientare e offrire formazione in ambito socio-sanitario e odontoiatrico;

g) offrire assistenza, e cure mediche, e paramediche, odontoiatriche e servizi in risposta alle esigenze socio-sanitarie della popolazione;
h) organizzare anche in collaborazione con altri enti, un servizio di trasporto per anziani e disabili;
i) prendere a carico i pazienti delegati dal Servizio Assistenza e Cura a Domicilio (SACD) o da altri enti operanti nelle cure a domicilio;
j) offrire e gestire, eventualmente anche in collaborazione con altri enti, servizi sanitari;
k) incoraggiare e sostenere il volontariato;
l) promuovere la salute.

- Nei nuovi Statuti sono previste quattro categorie di soci: i Comuni convenzionati, l'Associazione Volontari SAM, gli altri Enti e associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività in ambito sociale e sanitario in collaborazione col SAM e i Soci onorari.
- Il nuovo Statuto del SAM, allegato 1, costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Il SAM si impegna a fornire tutte le prestazioni come previsto dallo Statuto.

2. Il SAM si impegna ad adeguarsi, per quanto possibile, ai requisiti organizzativi, di qualità, di istruzione del personale e di dotazione di attrezzature definiti dalle autorità competenti (in particolare dal Consiglio di Stato, dalla FCTSA e dall'Interassociazione di salvataggio IAS) in modo da garantire la massima efficienza del servizio.
   L'acquisto delle attrezzature necessarie rimane di esclusiva competenza del SAM.

3. Le spese di gestione ordinarie e straordinarie del SAM devono essere coperte in ordine prioritario con:

   - gli introiti derivanti dalle quote sociali dei membri dell'Associazione;
   - gli introiti derivanti dalle fatture emesse per le prestazioni fornite (in particolare i contributi corrisposti dagli utenti e le partecipazioni degli assicuratori malattia);
   - gli introiti derivanti da proventi legati ad attività collaterali;
   - i sussidi Cantonali;
   - le donazioni, i legati e altri lasciti, come pure l'eventuale provento del loro investimento, riservata la volontà del donatore, del de cujus o dell'esecutore testamentario;
   - i contributi dei Comuni, a copertura dei disavanzi correnti, calcolati in proporzione alla popolazione legale permanente al 31 dicembre dell'anno di competenza.

4. I Comuni si impegnano a fornire i mezzi finanziari necessari in ossequio alle norme statutarie. In particolare il contributo dovuto dai Comuni corrisponde al disavanzo d'esercizio approvato dall'Assemblea generale dei soci sulla base dei preventivi e dei corrispondenti conti consuntivi.

5. La ripartizione delle quote dovute dai singoli Comuni avviene in proporzione alla popolazione legale permanente del comprensorio al 31 dicembre dell'anno di competenza.
   Il pagamento delle quote da parte dei Comuni viene effettuato all'inizio dell'esercizio mediante acconti fino al massimo del 90% del disavanzo preventivato, mentre il saldo dovrà essere pagato dopo l'approvazione dei consuntivi da parte dell'Assemblea generale dei soci.

6. Il SAM si impegna a tenere informati i Comuni sull'andamento dell'Associazione, segnatamente mediante la trasmissione dei conti preventivi e consuntivi, così come dei dati relativi all'attività realizzata.

7. La presente Convenzione, che annulla e sostituisce le Convenzioni precedentemente stipulate con il SAM e il SMDR, ha durata illimitata e può essere disdetta mediante lettera raccomandata, con un preavviso di un anno per la fine dell'anno civile, per la prima volta per il 31 dicembre 2023. Essa entrerà in vigore previa approvazione da parte dei legislativi comunali, e relativa crescita in giudicato.

8. La Convenzione entra in vigore il 1° luglio 2021.

9. Per qualunque controversia sull'applicazione di questa Convenzione è competente il foro civile di Mendrisio.

Luogo e data: .....

Per il Municipio del Comune di ..... Per il SAM

Il Sindaco: Il Segretario: Il Presidente: Il Direttore Generale:

Approvata dal Consiglio comunale nella sua seduta del .....

COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA DI INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE

SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO

1. Arogno
2. Balerna
3. Breggia
4. Brusino Arsizio
5. Castel San Pietro
6. Chiasso
7. Coldrerio
8. Maroggia
9. Melano
10. Mendrisio
11. Morbio Inferiore
12. Novazzano
13. Riva San Vitale
14. Rovio
15. Stabio
16. Vacallo

STATUTO DEL SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO (SAM)

§ 1 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

ARTICOLO 1
Denominazione, sede e durata

Il Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) è un'Associazione apolitica e aconfessionale di diritto privato che non persegue scopi di lucro, di durata indeterminata, retta dagli art. 60 e segg. CC, con sede a Mendrisio.

ARTICOLO 2
Scopo

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) effettuare interventi di servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario nel comprensorio approvato dall'Autorità cantonale competente, su mandato comunale, nel contesto della legge cantonale sul servizio autoambulanze;
b) pianificare ed effettuare assistenze sanitarie nel corso di manifestazioni ed eventi di varia natura;
c) predisporre ed effettuare interventi di soccorso in caso di eventi maggiori in seno al Dispositivo di Incidente Maggiore della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (DIM-FCTSA);
d) preparare e istruire i professionisti del soccorso sanitario e il personale volontario destinato a collaborare con il Servizio di soccorso sanitario ed offrire corsi di formazione sanitaria;
e) offrire assistenza e cure odontoiatriche, con particolare riguardo alle persone meno abbienti e promuovere la profilassi e l'igiene dentaria garantendo altresì, in collaborazione con i medici dentisti della regione, un adeguato servizio di picchetto per le urgenze;
f) promuovere, sostenere, orientare e offrire formazione in ambito socio-sanitario e odontoiatrico;
g) offrire assistenza, e cure mediche, e paramediche, odontoiatriche e servizi in risposta alle esigenze socio-sanitarie della popolazione;
h) organizzare anche in collaborazione con altri enti, un servizio di trasporto per anziani e disabili;
i) prendere a carico i pazienti delegati dal Servizio Assistenza e Cura a Domicilio (SACD) o da altri enti operanti nelle cure a domicilio;
j) offrire e gestire, eventualmente anche in collaborazione con altri enti, servizi sanitari;
k) incoraggiare e sostenere il volontariato;
l) promuovere la salute.

§ 2 MEMBRI

ARTICOLO 3
Categorie di Soci

1. L'Associazione è composta da quattro categorie di Soci:
   a) i Comuni convenzionati;
   b) l'Associazione dei volontari del SAM;
   c) gli altri Enti e Associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore di cui allo scopo dell'Associazione;
   d) i Soci onorari.

2. Sono Soci i Comuni convenzionati che hanno sottoscritto con il SAM una convenzione relativa alla gestione e alla copertura finanziaria del deficit del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto.

3. L'Associazione dei Volontari del SAM è l'Ente di diritto privato che rappresenta i volontari considerati attivi nel SAM secondo il Regolamento organico dei Soccorritori volontari.

4. Sono considerati Enti di diritto pubblico o privato, quegli enti che svolgono la loro attività in ambito socio-sanitario e che collaborano con il nostro Servizio, i quali fanno richiesta di aderire all'Associazione, previa proposta del Comitato e approvazione dell'Assemblea.

5. I soci onorari sono persone fisiche o giuridiche nominate tali dall'Assemblea generale su proposta del Comitato in virtù di speciali benemerenze acquisite in seno al SAM.

ARTICOLO 4
Ammissione e dimissione

1. I Comuni che hanno sottoscritto la convenzione relativa alla gestione del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto sono Soci di diritto dell'Associazione, cosi come l'Associazione dei Volontari del SAM.

2. Per gli altri Enti e Associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore di cui allo scopo dell'Associazione, la domanda di ammissione quale Socio è da inoltrare per iscritto al Comitato che la sottopone all'Assemblea con il proprio preavviso.
   Nella domanda d'ammissione il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite nello Statuto e a versare la quota sociale annua.
   Il mancato pagamento della quota sociale determina la perdita della qualità

di Socio. Su proposta del Comitato, l'Assemblea può escludere un Socio che porta pregiudizio agli interessi dell'Associazione.

3. I Soci possono dimettersi per la fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere inoltrare per iscritto al Comitato con almeno sei mesi d'anticipo.

§ 3 ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 5
Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea generale;
b) Comitato;
c) Direzione;
d) Ufficio di revisione.

ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 6
Composizione, convocazioni e riunioni

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.

2. I Comuni associati sono rappresentati da un delegato, rispettivamente da un supplente, nominati dal Consiglio Comunale per un quadriennio amministrativo comunale.

3. L'Associazione Volontari SAM è rappresentata da un proprio delegato, rispettivamente da un supplente, nominato dall'Associazione stessa per un quadriennio amministrativo comunale.

4. Gli altri Enti o Associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore di cui allo scopo dell'Associazione sono rappresentati da un proprio delegato, rispettivamente da un supplente da loro nominato per un quadriennio amministrativo comunale.

5. L'Assemblea generale è convocata dal Comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei Soci. È presieduta da un Presidente del giorno eletto volta per volta.

6. L'Assemblea generale si riunisce almeno due volte all'anno: di regola entro fine novembre per l'approvazione del preventivo dell'anno seguente, ed entro fine giugno per l'approvazione del conto annuale dell'esercizio precedente.

7. I rappresentanti dei Soci sono convocati individualmente per iscritto almeno due settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.

8. La convocazione viene pure inviata ai Municipi dei Comuni convenzionati, agli Enti pubblici e privati, cosi come all'Associazione Volontari SAM, per informazione.

9. L'Assemblea è valida e può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri.

10. Se dopo 15 minuti dall'ora prevista nella convocazione il quorum non è raggiunto, il Presidente dell'Associazione riconvoca d'ufficio l'Assemblea, la quale potrà deliberare qualsiasi sia il numero dei membri presenti.

ARTICOLO 7
Competenze

L'Assemblea generale:

a) nomina, per un periodo di quattro anni, corrispondenti ad un quadriennio amministrativo comunale, i sei membri del Comitato ed il Presidente;
b) designa l'Ufficio di Revisione;
c) delibera sul rapporto annuale del Comitato, verificandone la gestione;
d) approva il preventivo ed il conto annuale;
e) vota le spese straordinarie la cui entità supera le competenze del Comitato;
f) decide sulle proposte presentate dal Comitato e/o dai suoi Soci;
g) formula proposte al Comitato;
h) delibera sull'ammissione di nuovi Soci di cui all'art. 3, cpv. 1, lett. c) e d);
i) delibera sulle proposte di esclusione di Soci di cui all'art. 3, cpv. 1, lett. c) e d);
j) stabilisce la quota sociale annua dei Soci di cui all'art. 3, cpv. 1, lett. c);
k) approva e modifica lo Statuto;
l) decide lo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 8
Diritto di voto e maggioranza

1. I Comuni Soci hanno diritto ad un voto per ogni 1000 (mille) abitanti o frazione superiore a 750 (settecentocinquanta) abitanti (fanno stato gli ultimi dati

pubblicati dall'Ufficio Cantonale di Statistica sulla popolazione legale permanente), ritenuto che ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

2. L'Associazione Volontari SAM ha diritto ad un voto ogni cinque Soci attivi che prestano servizio secondo il Regolamento organico dei Soccorritori volontari.

3. Gli altri Enti di diritto pubblico o privato hanno diritto ad un voto ognuno.

4. I Soci onorari possono partecipare alle Assemblee come auditori.

ARTICOLO 9
Obbligo di esclusione

1. Nelle decisioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra l'Associazione da una parte ed un Socio, quest'ultimo è escluso dal diritto di voto. L'esclusione si estende di regola anche alla discussione sulla specifica decisione.

2. Un interesse privato è presunto quando la decisione è idonea a procurare al Socio, o a persone finanziariamente dipendenti da esso, vantaggi o ad arrecargli svantaggi di natura giuridica, economica, ideale o anche meramente fattuale.

3. Un interesse privato è sempre dato quando la decisione verte sull'erogazione o sulla soppressione di una prestazione finanziaria a favore del Socio.

COMITATO

ARTICOLO 10
Funzione e composizione

1. Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione, ne tutela gli interessi e si pone quale obiettivo principale la realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione, così come definiti all'art. 2 del presente Statuto.

2. Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due: del Presidente o del Vicepresidente e del Direttore generale o del Segretario.

3. Il Comitato è composto dal Presidente e sei membri per un totale di sette membri. Essi durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. All'interno del Comitato vengono nominati: un Vicepresidente e un Segretario.

4. Tre membri sono nominati in rappresentanza dei Comuni convenzionati e un membro è nominato in rappresentanza dell'Associazione Volontari SAM. Tre membri vengono nominati per cooptazione con riguardo alla loro

formazione ed esperienza nel campo socio-sanitario, pre-ospedaliero, legale o amministrativo. Un membro di Comitato deve essere un medico non dipendente dell'Associazione SAM.

5. I membri dell'Assemblea nominati nel Comitato devono essere sostituiti; di conseguenza i membri di Comitato perdono il loro diritto di voto nell'Assemblea a favore dei propri sostituti.

6. Il Comitato può nominare sostituti "ad interim" in caso di dimissioni, partenze o decessi di membri dello stesso; questi restano in carica fino alla seguente Assemblea generale. Le uscite di membri dal Comitato devono essere notificate ai Soci per iscritto entro due settimane dalla conoscenza. Nell'ordine del giorno della seguente assemblea ordinaria verranno inserite le proposte del Comitato sulla sostituzione dei membri uscenti.

7. Propone al Comitato dell'Associazione Volontari SAM, senza obbligatoriamente fornire una motivazione, l'ammissione e/o l'esclusione di loro Soci;

ARTICOLO 11
Convocazioni, quorum e deliberazioni

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta gli affari dell'Associazione lo rendano necessario oppure qualora almeno quattro membri ne facciano richiesta.

2. Il Comitato può deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

3. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti. Le sedute sono dirette dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

4. Il Direttore generale partecipa alle sedute senza diritto di voto.

ARTICOLO 12
Competenze

1. Amministra l'Associazione e prende tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi della stessa vigilando sulla gestione.

2. Approva il Regolamento organico, il Regolamento di servizio ed altri Regolamenti interni.

3. Gestisce il patrimonio dell'Associazione e procura i mezzi finanziari necessari per raggiungere gli obiettivi fissati e gli scopi sociali.

4. Stipula le convenzioni con i Comuni, con Altri enti e Associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore di cui allo scopo dell'Associazione e con prestatori d'opera socio-sanitari.

5. Approva le tariffe a carico degli utenti.

6. Assume il personale in pianta stabile necessario per il conseguimento degli obiettivi dell'Associazione e per assicurare il buon funzionamento decidendone la remunerazione, le condizioni e la durata del rapporto di lavoro.

7. Dispone ed applica le misure disciplinari nei confronti del personale dipendente e dei Soci.

8. Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

9. Propone all'Assemblea l'accettazione di nuovi Soci.

10. Autorizza spese d'investimento in delega fino a CHF 100'000.-- e sorpassi di gestione corrente fino a CHF 50'000.--.

11. Esegue le decisioni prese dall'Assemblea.

12. Esercita tutte le competenze non deferite ad altri organi.

DIREZIONE

ARTICOLO 13
Organizzazione

La direzione dell'Associazione è affidata al Direttore generale.

ARTICOLO 14
Compiti

1. Al Direttore generale sono affidati la gestione amministrativa, economica e organizzativa dell'Associazione. Le condizioni che ne regolano l'attività saranno definite e specificate nel contratto di lavoro con l'Associazione, rispettivamente nel descrittivo di posizione del Direttore generale.

2. Per gli aspetti specifici dell'attività operativa e medico-sanitaria dell'Associazione, il Direttore generale collabora strettamente con i Quadri superiori operativi e sanitari dell'Associazione.

ARTICOLO 15
Direttore Sanitario

Su proposta del Direttore generale, il Comitato nomina un Direttore sanitario dell'Associazione. Questi dovrà essere dipendente dell'Associazione, in possesso del titolo di Medico d'Urgenza e titolo FMH o equivalente.
Le condizioni che ne regolano l'attività saranno definite e specificate nel contratto di lavoro con l'Associazione, rispettivamente nel descrittivo di posizione del Direttore sanitario.
Il Direttore sanitario può partecipare alle riunioni di Comitato senza diritto di voto.

UFFICIO DI REVISIONE

ARTICOLO 16
Organizzazione, funzione e compiti

La revisione contabile viene affidata ad un ufficio esterno nominato dall'Assemblea generale.

§ 4 RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 17
Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali dei membri;
b) dalla fatturazione delle prestazioni secondo la tariffa in vigore;
c) dai contributi dei Comuni convenzionati;
d) dai sussidi cantonali;
e) dai ricavi provenienti da attività collaterali;
f) da donazioni, legati ed altri lasciti.

§ 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 18
Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale convocata espressamente per tale scopo e in presenza di almeno 2/3 dei Soci. Se il quorum non è raggiunto dovrà essere convocata una

seconda Assemblea generale entro venti giorni. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea decide a maggioranza semplice la destinazione del patrimonio sociale che potrà essere attribuito unicamente ad associazioni o enti aventi scopo analogo o ad opere pubbliche o private di assistenza.

ARTICOLO 19
Durata delle cariche fissate dall'Assemblea

Il Comitato eletto dall'Assemblea costitutiva dell'Associazione resta in carica fino al mese di giugno dell'anno del rinnovo dei legislativi comunali.

ARTICOLO 20
Disposizioni complementari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile svizzero ed in particolare agli artt. 60 e seguenti sulle associazioni. Con l'entrata in vigore del presente Statuto vengono abrogati gli Statuti fino ad ora in vigore e viene altresì abrogata ogni altra norma o risoluzione del Comitato che sia in contraddizione con il presente statuto.

ARTICOLO 21
Responsabilità

Per gli impegni sociali risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità dei Soci, fatta salva la responsabilità penale.

ARTICOLO 22
Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale il xx.xx.xxxx, entra in vigore con l'approvazione dei Comuni convenzionati e abroga ogni altra disposizione in materia.